

Titolo IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

- ART. 33** Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiuti.
- ART. 34** L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Nun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
- ART. 35** Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
 2. Degli affari esteri;
 3. Di guerra e marina;
 4. Di finanze;
 5. Di grazia e giustizia;
 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
- ART. 36** Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
- ART. 37** Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
- ART. 38** Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
- ART. 39** Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
- ART. 40** I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li riguardano.
- ART. 41** I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione